

M.O.C.A

M.O.C.A.

Normativa di riferimento

MOCA o MCA: Materiali ed Oggetti destinati al Contatto con Alimenti.

REG CE N° 1935/2004 ed smi.

«Regolamento quadro per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari»

Circolare Ministero della Salute n° 0042980-P del 17/11/14

«Linee guida sul campionamento per il C.U dei M.O.C.A.»

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

«Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni in materia di M.O.C.A.»

M.O.C.A.

Definizione

1. che sono *destinati* a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
2. che *sono già* a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;
3. di cui *si prevede* ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili.

M.O.C.A.

Controllo Ufficiale

Il REG CE N° 1935/2004 NON si applica:

1. ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti di antiquariato;
2. ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;
3. agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

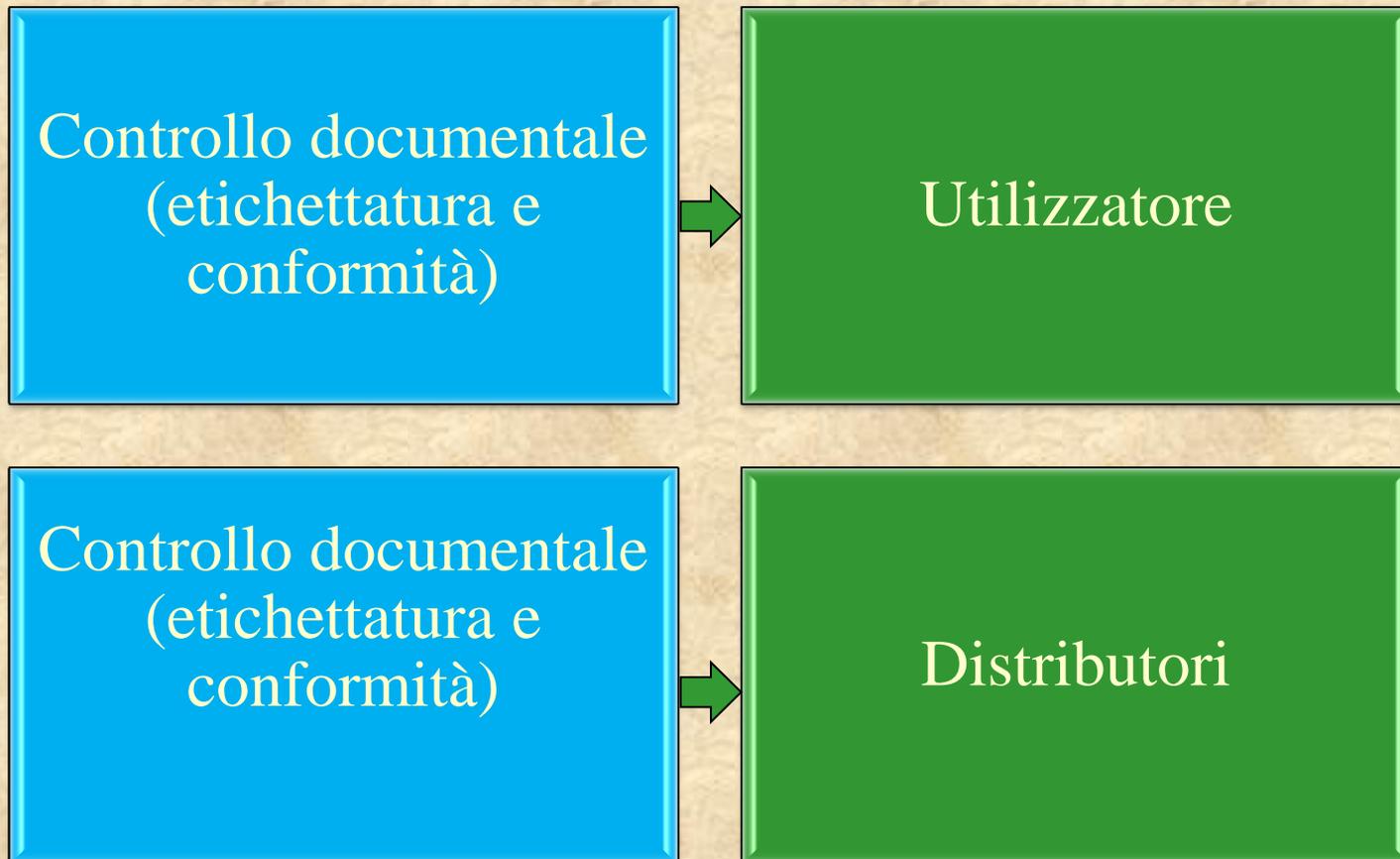
M.O.C.A

I materiali e gli oggetti, devono essere prodotti, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, **NON** devono trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

1. costituire un pericolo per la salute umana
2. comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
3. comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche

M.O.C.A.

Controllo Ufficiale



M.O.C.A.

Controllo Ufficiale

Etichettatura

Gli oggetti **NON** ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell'immissione sul mercato sono corredati di quanto segue:

1. la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un'indicazione specifica circa il loro impiego o il simbolo



2. il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità;
3. il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità;

M.O.C.A.

Controllo Ufficiale

Etichettatura

Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni di cui alla precedente diapositiva sono visibili:

1. sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
2. su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
3. su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti

M.O.C.A.

Controllo Ufficiale

Etichettatura

Nelle fasi della commercializzazione *diverse dalla vendita al dettaglio*, le informazioni sono visibili:

1. sui documenti di accompagnamento;
2. sulle etichette o sugli imballaggi;
3. sui materiali e sugli oggetti stessi

M.O.C.A.

Obblighi dell'O.S.A

L'impresa alimentare, di qualsiasi tipo, che utilizza materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nell'ambito della propria attività, ha l'obbligo di:

1. Accertare la conformità degli stessi alle norme vigenti,
2. Accertare l'idoneità al contatto alimentare e verificarne l'idoneità tecnologica per lo scopo a cui è destinato.

In pratica dovrà richiedere al produttore o al distributore all'ingrosso la **dichiarazione di conformità**, conservarla, e soprattutto utilizzare i materiali e gli oggetti nel rispetto delle condizioni d'uso dichiarate dal produttore.

M.O.C.A.

Controllo Ufficiale

Conformità

La dichiarazione di conformità, peraltro già prevista dal DM 21.3.1973 e s.m.i. scritta in lingua italiana, deve contenere le seguenti informazioni:

1. Identità ed indirizzo dell'operatore che produce o importa;
2. Descrizione della tipologia di materiale;
3. Data della dichiarazione;
4. Dichiarazione che i materiali rispettano le norme per la tutela della salute dei consumatori;
5. Specifiche relative alle possibilità di impiego (es. tempi e temperature).

M.O.C.A.

Controllo Ufficiale

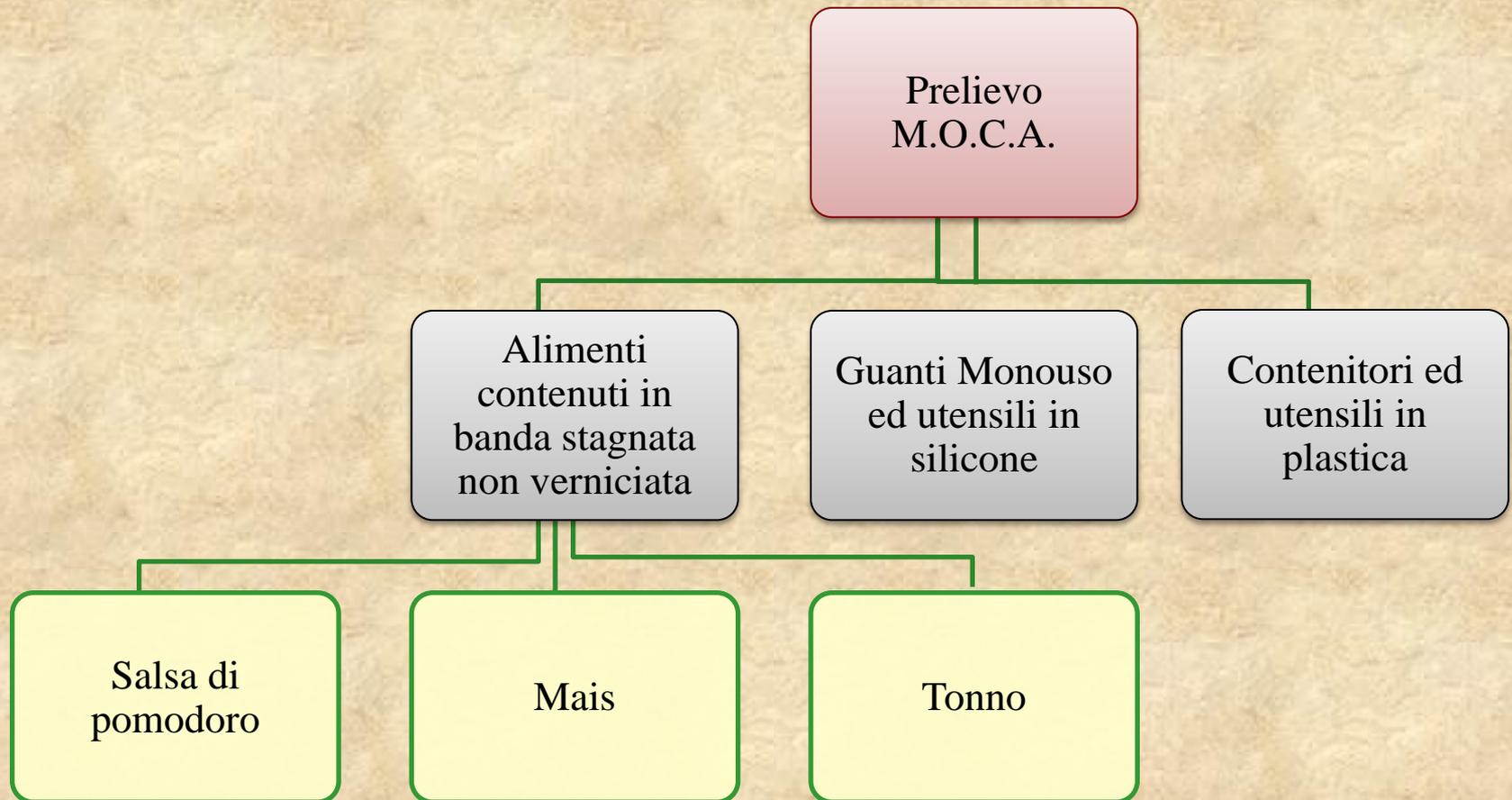
Rintracciabilità

1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.
2. Gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.
3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.

M.O.C.A.

Controllo Ufficiale

Prelievi



M.O.C.A.

Controllo Ufficiale

Prelievi

Il controllo ufficiale relativo ai MOCA può essere previsto per le seguenti tipologie di campioni:

1. oggetti già a contatto con l'alimento, in tal caso l'analisi e la valutazione di conformità viene eseguita sull'alimento;
2. oggetti finiti e pronti per l'uso prima che essi siano venuti a contatto con alimenti.

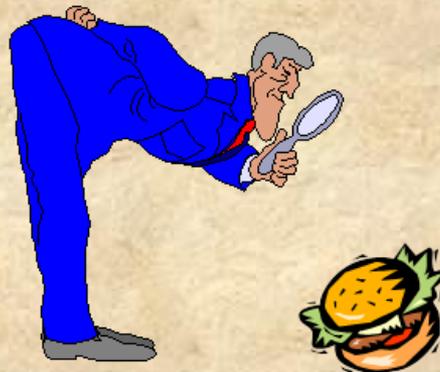
M.O.C.A.

Controllo Ufficiale

Prelievi

Le analisi di MOCA possono essere particolarmente complesse in quanto il laboratorio deve simulare l'uso reale secondo quanto previsto dalla normativa.

Per ogni combinazione materiale/alimenti/condizioni d'uso sono previste modalità specifiche per l'analisi e la valutazione di conformità.



M.O.C.A.

Controllo Ufficiale

Prelievi - Modalità di campionamento -

Il campionamento dovrà avvenire secondo le modalità indicate dal D.P.R. 26.03.1980 n. 327 e dovrà preferibilmente essere indirizzato nei confronti di produttori, utilizzatori o di depositi di vendita all'ingrosso.

Il campione è composto da *5 aliquote se prelevato alla distribuzione o presso utilizzatori* oppure 4 aliquote alla produzione.

M.O.C.A.

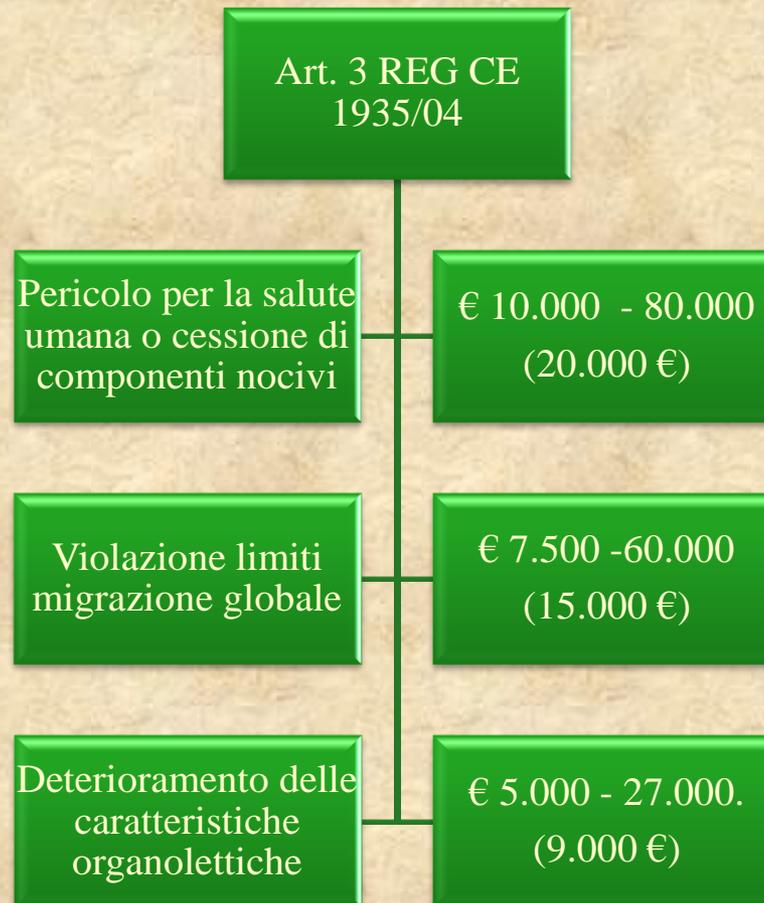
Controllo Ufficiale

Prelievi – Non conformità-

1. La valutazione di conformità del materiale deve essere riferita unicamente alle prove eseguite nelle condizioni descritte sul rapporto di prova.
2. In alcuni casi il materiale può risultare non conforme solo in alcune modalità d'uso; in assenza di restrizioni specifiche sull'etichetta e/o documentazione di accompagnamento il campione risulterà non conforme.
3. In assenza di indicazioni specifiche della normativa vigente (ad esempio per ceramica e banda stagnata), in caso di analisi ripetute su più oggetti uguali nelle medesime condizioni, il campione non è conforme se almeno uno degli oggetti risulta non conforme.

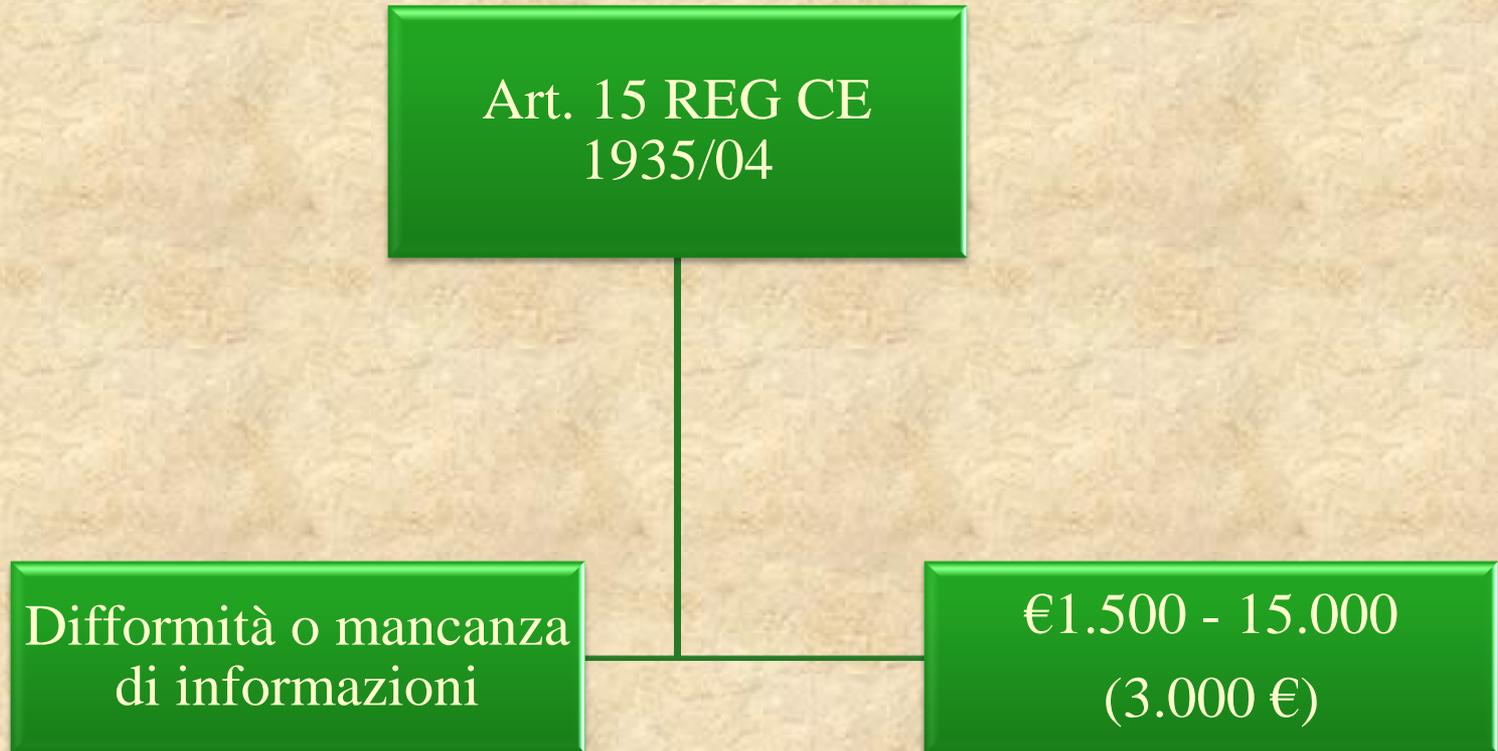
M.O.C.A.

Sanzioni REG CE 1935/04



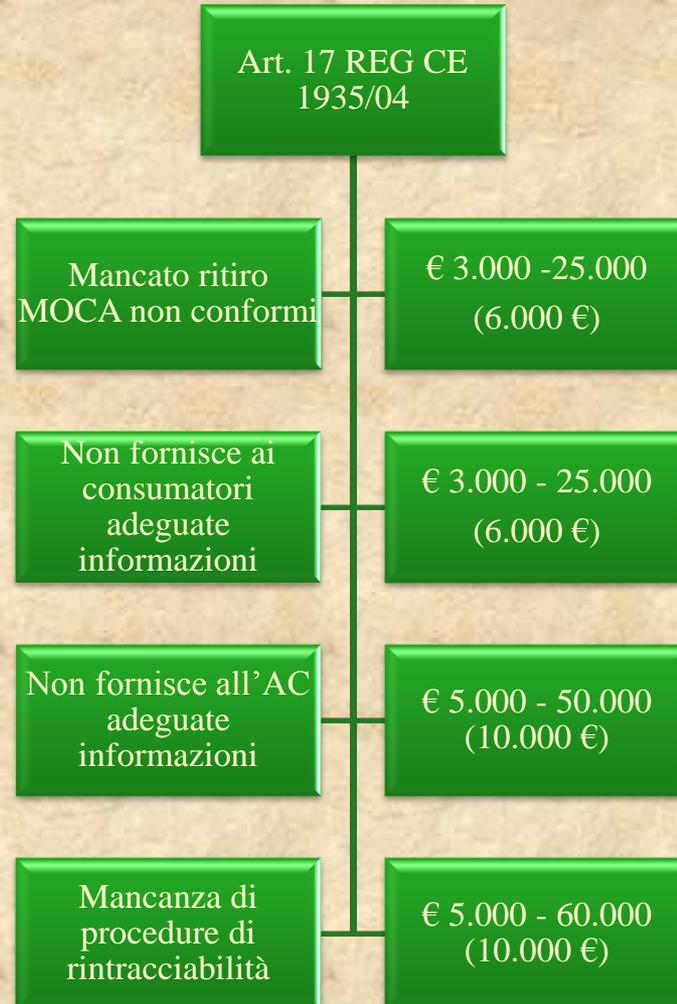
M.O.C.A.

Sanzioni – Etichettatura -



M.O.C.A.

Sanzioni – Rintracciabilità -



M.O.C.A.

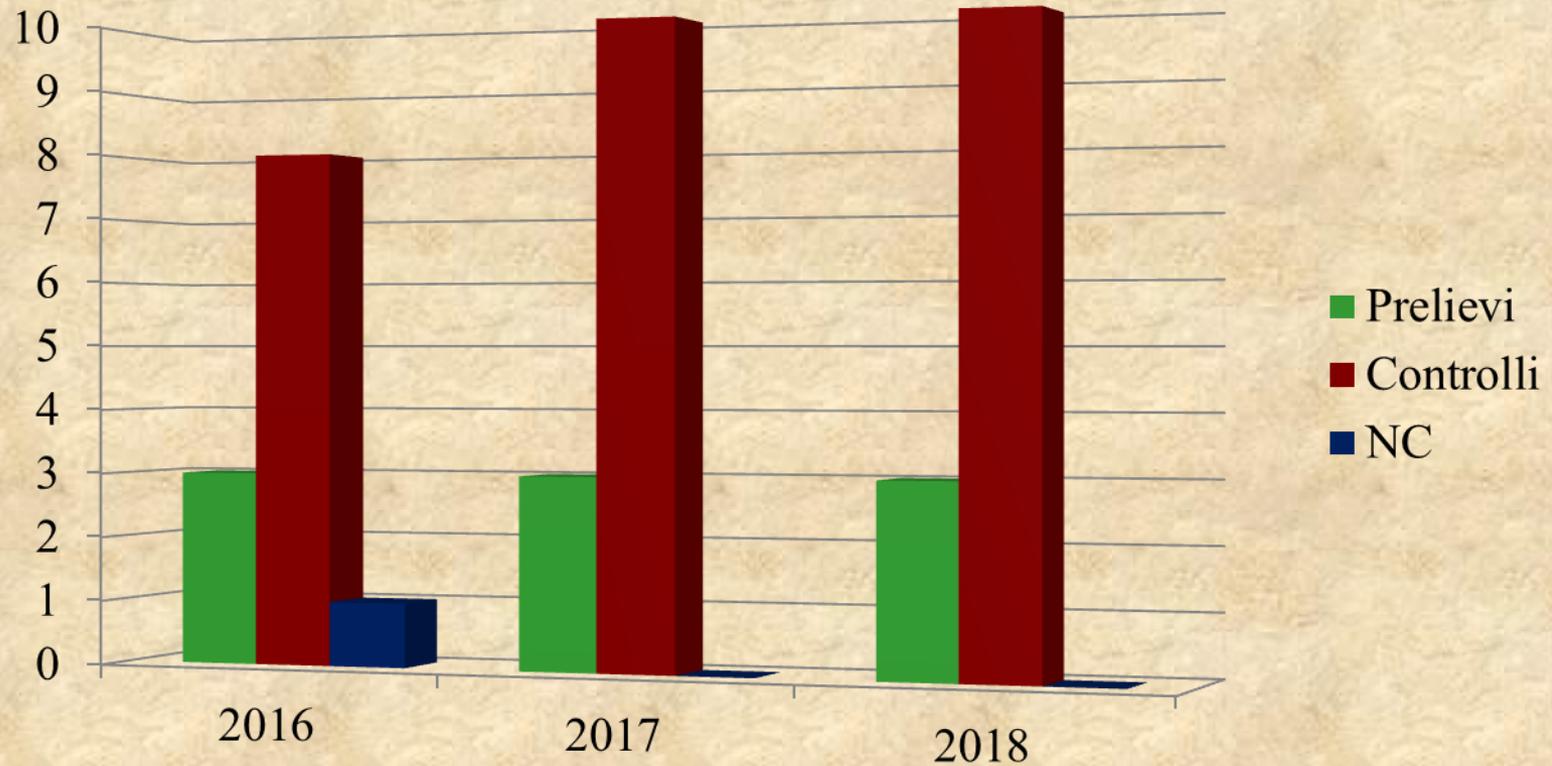
Sanzioni –Lieve entità -

Quando l'AC che procede all'accertamento rileva una o più violazioni di lieve entità, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, procede alla contestazione diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, fornisce altresì al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede alla contestazione e notificazione della violazione e alla irrogazione della sanzione

M.O.C.A.

Attività S.I.A.N.



Grazie per la vostra attenzione



e arrivederci